

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 8

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONE MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

1	03/12/15	Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci S. Ricci [PODV]	F.to A. Toto A. Toto [ADE]	F.to A. Toto A. Toto [PCDA]
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 8	3
2.	I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	3
3.	PROCESSI SENSIBILI	4
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	4
4.1.	PREMESSA.....	4
4.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	5
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	6
7.	TESTO DELL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001	6

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 8

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner, eventualmente coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 8 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2. I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto contro l'amministrazione della giustizia previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento di un "secondo" art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 4 della L. 03 agosto 2009 n. 116.

■ art. 377-bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), la norma punisce chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato de quo è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che, al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto, è compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Per completezza espositiva, si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal "secondo" art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Per il reato in oggetto non sono individuabili particolari processi a rischio in quanto la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di soggetti riconducibili alla società e, pertanto, può essere definita come unica attività "sensibile" quella di seguito elencata:

Processi ed Attività Sensibili:

- ▣ Gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, nonché con i suoi consulenti e partner, coinvolti in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'autorità giudiziaria.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- ▣ Affari Legali e Societari – Legale Appalti
- ▣ Risorse Umane e Organizzazione

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. PREMESSA

Le attività sensibili individuate in relazione alle fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia sono trasversali ai vari processi a rischio già identificati in relazione ad altri reati previsti nel *corpus* del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, oltre a rispettare i principi generali di comportamento definiti dal Codice Etico ed i protocolli adottati per le altre tipologie di reato presupposto, sono tenuti ad assumere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo nei rapporti con l'autorità giudiziaria a cui devono essere tempestivamente fornite tutte le informazioni ed i dati eventualmente richiesti.

4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, ad osservare i seguenti principi generali:

- ▣ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ▣ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- ▣ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con organizzazioni o soggetti esterni sulla base di criteri di massima prudenza e, comunque, previa assunzione di tutte le informazioni disponibili e utili sul conto di tali organizzazioni e soggetti.
- ▣ svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente, è vietato:

- ✚ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dal "secondo" art. 25-nonies del D.Lgs. 231/01;
- ✚ violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- ✚ violare i principi previsti nel codice etico;
- ✚ coartare, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo, la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni ovvero di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- ✚ indurre, con qualsiasi modalità, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;
- ✚ elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da TOTO S.p.A. Costruzioni Generali al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale 8:

- ✚ l'amministratore, il dirigente o il dipendente chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
- ✚ l'amministratore, il dirigente o il dipendente chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- ✚ l'amministratore, il dirigente o il dipendente che riceva indebite pressioni in tal senso ovvero offerte o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è altresì tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ovvero, qualora l'indebita pressione, offerta o promessa provenga dal proprio superiore gerarchico, il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato;
- ✚ l'amministratore, il dirigente o il dipendente è altresì chiamato, in tal caso, a fornire analogo tempestiva comunicazione all'O.d.V. per i provvedimenti di competenza.
- ✚ informare l'O.d.V. su ogni eventuale rapporto per il quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse al reato di cui alla presente Parte Speciale.

I medesimi principi devono essere osservati, in quanto applicabili, dai consulenti e partner, in relazioni alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'autorità giudiziaria in merito a procedimenti di qualsiasi natura che afferiscono alla società e di cui gli stessi siano a conoscenza.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sui procedimenti penali in corso ed, in particolare, sui rapporti intercorrenti con i soggetti coinvolti o chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

7. TESTO DELL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

* * *

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile [rectius: "codice penale"] ⁽¹⁾, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

⁽¹⁾ Il presente articolo è stato rinumerato quale art. 25-decies, dall'art. 2, D.Lgs n. 121/2011 e risulta ivi indicato (erroneamente) il riferimento al codice civile.